



(O r d i n a n z a s o s p e n s i v a 6 4 / 2 0 1 0)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2371 del 2009, proposto da:
xxxxxxxxxx, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà su
xxxxxxxxxx, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Impiduglia, presso il
cui studio in Palermo, via Oberdan, n. 5, sono elettivamente domiciliati;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento;
Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;
Istituto Comprensivo V. Navarro di Ribera;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici,
in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "V. Navarro" di Ribera nella parte in cui prevede, per l'anno scolastico 2009/10, l'assegnazione alla piccola xxxxxxxxxxx di un insegnante di sostegno per sole 6 ore settimanali, e non per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno, per 22 ore settimanali così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore (provvedimento del quale l'odierno ricorrente ha avuto conoscenza solo a seguito del rilascio di copia del Piano Educativo Individualizzato redatto in data 17.11.09);

- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della piccola xxxxxxxxxxx ad essere assistita da un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno, per 22 ore settimanali in rapporto 1:1, così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore;

ED ALTRESÌ' PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, all'assegnazione, a favore della piccola Duraki Debora, di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno, per 22 ore settimanali in rapporto 1:1, così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la relativa istanza cautelare;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimare;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/01/2010 il dott. Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni juris tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, avuto riguardo all'orientamento giurisprudenziale già espresso da questo Tribunale (vedi, per tutte, ordinanze di questa sezione n. 1085 del 12 novembre 2009, della II sezione n. 195 del 13 febbraio 2009 e sentenza della III sezione n. 925 del 15 maggio 2009), e che, pertanto, va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Prima, accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso indicato in epigrafe.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Giallombardo, Presidente

Aurora Lento, Primo Referendario, Estensore

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2010

IL SEGRETARIO